

COMPENSI AMMINISTRATORE REVERSIBILI – CHIARIMENTI SU MODALITÀ DI DEDUZIONE DEL COSTO E SU EVENTUALI OBBLIGHI DI SOSTITUZIONE DI IMPOSTA

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 330/2023

- ✓ Con la risposta in esame l’Agenzia Entrate fornisce chiarimenti in merito a una questione talvolta controversa.
- ✓ In particolare, la fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia concerne la definizione del corretto trattamento fiscale che deve adottare una società italiana chiamata ad erogare un compenso per l’attività di consigliere di amministrazione ad un dipendente di una consociata estera verso cui sussiste un obbligo contrattuale di riversamento dell’emolumento (obbligo reso noto alla consociata italiana), di talché il pagamento viene effettuato dalla società italiana direttamente a favore della consociata UE.
- ✓ L’Agenzia conferma in via preliminare che i compensi reversibili non sono tassabili in capo al dipendente (né come reddito di lavoro dipendente né come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) in quanto quest’ultimo non ne ha ottenuto in alcun modo la disponibilità in ragione dell’incarico direttivo svolto, essendo imputati direttamente al soggetto al quale, per clausola contrattuale, devono essere riversati. Tale circostanza, afferma l’Agenzia, è ulteriormente confermata dalla delibera di riconoscimento del compenso, corrisposto direttamente alla consociata UE.
- ✓ Inoltre l’Agenzia, con riferimento al trattamento fiscale da riservare ai compensi reversibili in capo alla società italiana erogante, chiarisce che dette somme sono deducibili secondo il criterio generale della competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR (e, dunque, non «per cassa»).
- ✓ Infine l’Agenzia conclude la sua disamina affermando che, ai fini delle disposizioni contro le doppie imposizioni, il pagamento dei compensi reversibili va correttamente inquadrato nell’ambito dell’art. 7 della Convenzione di riferimento, come reddito d’impresa, e non già nell’art. 16 di detta Convenzione, stante il fatto che il pagamento, pur formalmente riferibile al lavoro prestato dal consigliere di amministrazione, viene effettuato direttamente tra le due società consociate (senza il passaggio del dipendente); dal che ne segue, nel presupposto che la consociata UE non abbia una stabile organizzazione in Italia, che i compensi erogati a detta consociata, in quanto qualificabili come reddito d’impresa (art. 23, comma 1, lett. e), TUIR e citato art. 7 Conv.), sono tassabili esclusivamente nel suo Stato di residenza, con conseguente insussistenza dell’obbligo, in capo alla società erogante, di operare una ritenuta a titolo d’imposta sulle somme corrisposte.

